

24 gennaio 2017

LA CLAUSOLA 5 DEL REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RUSSIA EMESSE DA MEOBANCA È VESSATORIA. IL CODACONS È ASSOCIAZIONE LEGITTIMATA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI.



Con una importante Sentenza la Corte d'Appello di Lecce (n. 1136/2016 – Presidente Almiento – Est. Pasca) ha affermato due importanti principi nell'ambito della tutela del consumatore:

il primo: il Codacons Lecce, in quanto emanazione territoriale dell'Associazione Nazionale Codacons, è legittimato ad agire

in giudizio per la tutela degli interessi dei consumatori ed utenti in virtù dei poteri ad esso conferiti sia dalla Legge che dallo Statuto Nazionale del Codacons. Si tratta di una ulteriore conferma della possibilità anche per le sedi territoriali del Codacons di tutelare giudizialmente e direttamente l'interesse dei consumatori in sede giudiziale purché ciò avvenga con il rispetto dei criteri e all'interno dei principi statutari fissati dal Codacons Nazionale.

il secondo e certamente più importante: la clausola 5 del Regolamento di collocamento delle obbligazioni Russia 04 piazzate sul mercato italiane da Mediobanca deve considerarsi vessatorio poiché, afferma la Corte: "Mediobanca si riserva la facoltà, a suo giudizio e senza oneri a proprio carico, di cessare il pagamento degli interessi nel caso in cui rilevi attraverso informazioni pubblicamente disponibili il verificarsi e/o la sussistenza di un evento di default della Russia in relazione al suo debito estero... senza che venga per esempio prevista la facoltà del risparmiatore al rimborso anticipato del capitale...". La corte inoltre sottolinea come "l'espressione contenuta nell'Art. 5 cit. è, oltre che aleatoria, generica e di difficile comprensione" e che "il pregiudizio per il risparmiatore risulta aggravato dalla tempistica per l'emissione dell'obbligazione in oggetto avvenuta alla fine di aprile 1998, praticamente solo quattro mesi prima dell'evento di default, con sospensione definitiva del pagamento delle cedole per interessi per il decennio di durata del contratto cioè sino al 31.12.2008. E tanto, ancor più ove si consideri che la banca, quale operatore qualificato, aveva l'obbligo di attingere aliunde informazioni sulla situazione di instabilità finanziaria della Russia, mettendone al corrente il risparmiatore. Nessuna prova ha invece fornito la Banca di non essere venuta a conoscenza dell'imminenza di tale evento attraverso canali di informazione accessibili agli operatori specializzati".

Si tratta di una Sentenza destinata a fare giurisprudenza sia perché confermativa della Sentenza del Tribunale di Lecce, sia perché confermativa di un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, sia perché entra

all'interno dei regolamenti di collocamento dei prodotti finanziari analizzando le clausole con cui gli istituti di credito cercano di limitare i propri rischi finanziari, per lo più, a danno dei risparmiatori.